



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE FORESTAZIONE. AGROAMBIENTE, RISORSE IDRICHE NEL
SETTORE AGRICOLO. CAMBIAMENTI CLIMATICI.

Responsabile di settore Sandro PIERONI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10139 del 14-05-2024

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 8475 - Data adozione: 23/04/2025

Oggetto: Reg. UE 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022. Misura 13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici". Modifica del bando annualità 2025 approvato con D.D. n. 1826 del 31.01.2025 in relazione alla tempistica per le verifiche antimafia e per l'erogazione dei pagamenti.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 28/04/2025

Numero interno di proposta: 2025AD009701

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTI i regolamenti della Commissione:

- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 che integra il regolamento (UE) 1305/2013,
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE) 1305/2013,
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) 1306/2013,
- Regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE) 1306/2013;
- Regolamento 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013 n. 1307/2013 n. 1308/2013 e n. 652/2014 (cosiddetto “Omnibus”);

Visto il Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA);

Considerato che il sopra citato Regolamento (UE) 2020/2220 (cosiddetto Regolamento di estensione) ha modificato il Regolamento (UE) n. 1305/2013 prorogando la durata dei programmi di sviluppo rurale sostenuti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) fino al 31 dicembre 2022 dando agli Stati membri la possibilità di finanziare i programmi prorogati attingendo alla corrispondente dotazione di bilancio per gli anni 2021 e 2022 (risorse del Quadro Finanziario Pluriennale QFP) e mettendo a disposizione anche le risorse aggiuntive a titolo dello strumento dell’Unione europea per la ripresa (EURI – European Recovery Investment), istituito dal Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, per finanziare misure a norma del Regolamento (UE) 1305/2013 con l’obiettivo di far fronte all’impatto della crisi COVID – 19 e alle sue conseguenze sul settore agricolo e sulle zone rurali dell’Unione;

Vista la delibera di G.R. n. 400 del 31.03.2025 “Reg. Ue 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana 2014-2022. Presa d’atto della versione 17 del PSR approvata dalla Commissione europea”;

Vista in particolare la misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici” del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 della Regione Toscana che comprende le seguenti sottomisure:

- 13.1 “Indennità compensative nelle zone montane”
- 13.2 “Indennità compensative in zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane”
- 13.3 “Indennità compensative in altre zone soggette a vincoli specifici”

Visto il D.D. n. 1826 del 31.01.2025 “Reg. UE 1305/2013 – Fears. Programma di Sviluppo Rurale 2024-2022. Misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici”. Bando annualità 2025.”;

Dato atto che il 2025 è l'ultimo anno in cui è possibile effettuare i pagamenti a valere della programmazione dello sviluppo rurale 2014-2022 di cui al Reg. UE 1305/2013 (fondi Fears) e che a partire dal 1° gennaio 2026 sono possibili i pagamenti sui fondi Fears esclusivamente a valere della programmazione 2023-2027 di cui al Reg UE 2021/2115;

Considerato che l'art.155 del Reg UE 2021/2115 “Ammissibilità di alcuni tipi di spesa in relazione al periodo di validità del piano strategico della PAC” individua gli articoli del Reg. UE 1305/2013 corrispondenti alle misure della programmazione 2014-2022 i cui impegni possono essere pagati successivamente al 31.12.2025 con le risorse della programmazione 2023-2027 e a quali condizioni;

Considerato che gli artt. 31 e 32 del Reg. UE 1305/2013, che dettano le regole per l'attivazione della misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici”, non sono compresi nel suddetto art. 155 Reg UE 2021/2115 e che pertanto la misura 13 non è pagabile successivamente al 31.12.2025 con i fondi della programmazione 2023-2027;

Dato atto che la scheda di misura 13 è stata appositamente modificata in relazione agli impegni e ai controlli tecnici per il rispetto degli stessi, in modo da procedere ai pagamenti entro il 31.12.2025;

Rilevato tuttavia che le verifiche relative al rispetto della normativa antimafia rappresentano un adempimento che potrebbe non consentire il pagamento tempestivo di alcune domande, nel caso non siano state inserite sull'Anagrafe aziendale del sistema informativo di ARTEA le dichiarazioni necessarie per procedere alla richiesta dell'Informazione Antimafia presso la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia;

Ritenuto necessario ricercare tutte le soluzioni utili a rimuovere gli ostacoli per effettuare i pagamenti della misura 13 bando 2025 entro il 31.12.2025, dettando tempi certi per il caricamento delle suddette dichiarazioni;

Ritenuto pertanto di modificare il par. 4 *Indicazione della tipologia degli impegni finanziabili* dell'Allegato A al D.D. n. 1826 del 31.01.2025 che approva il bando della misura 13 per il 2025, inserendo dopo il quarto capoverso, il seguente passaggio:

“I beneficiari devono essere, ai sensi dell'art.91, comma 1, lettera b) del D.Lgs 159/2011 (nuovo codice antimafia) e ss.mm.ii, in regola con la certificazione antimafia (con esclusione dei beneficiari di diritto pubblico). Il mancato soddisfacimento del requisito porta alla decadenza del beneficio e conseguente revoca dell'atto di assegnazione dei contributi con recupero degli eventuali aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

Al fine di consentire la verifica del soddisfacimento di detto requisito è obbligatorio che siano caricate sull'Anagrafe aziendale del sistema informativo di ARTEA le dichiarazioni necessarie per procedere alla richiesta dell'Informazione Antimafia presso la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) entro il 30.11.2025.

Dato che ai sensi dell'art. 155 del Reg. UE 2021/2115, non è possibile pagare eventuali domande a valere della misura 13 rimaste in sospeso con i fondi della programmazione 2023-2027 dopo il 31/12.2025, le domande per le quali non possono essere espletate in tempo utile le verifiche antimafia non saranno pagate. Non è garantito il pagamento delle domande la cui istruttoria non possa essere conclusa entro il 15.12.2025.”

DECRETA

Di modificare il par. 4 Indicazione della tipologia degli impegni finanziabili dell'Allegato A al D.D. n. 1826 del 31.01.2025 che approva il bando della misura 13 per il 2025, inserendo dopo il quarto capoverso, il seguente passaggio:

“I beneficiari devono essere, ai sensi dell'art.91, comma 1, lettera b) del D.Lgs 159/2011 (nuovo codice antimafia) e ss.mm.ii, in regola con la certificazione antimafia (con esclusione dei beneficiari di diritto pubblico). Il mancato soddisfacimento del requisito porta alla decadenza del beneficio e conseguente revoca dell'atto di assegnazione dei contributi con recupero degli eventuali aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

Al fine di consentire la verifica del soddisfacimento di detto requisito è obbligatorio che siano caricate sull'Anagrafe aziendale del sistema informativo di ARTEA le dichiarazioni necessarie per procedere alla richiesta dell'Informazione Antimafia presso la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) entro il 30.11.2025.

Dato che ai sensi dell'art. 155 del Reg. UE 2021/2115, non è possibile pagare eventuali domande a valere della misura 13 rimaste in sospeso con i fondi della programmazione 2023-2027 dopo il 31/12.2025, le domande per le quali non possono essere espletate in tempo utile le verifiche antimafia non saranno pagate. Non è garantito il pagamento delle domande la cui istruttoria non possa essere conclusa entro il 15.12.2025.”

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Positivo

CERTIFICAZIONE